

## FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE A VALERE SUL FONDO RISCHI MISE D.M. 3 GENNAIO 2017

Disposizioni Banca d'Italia in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti

*Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico (Art. 1336 del Codice Civile)*

### INFORMAZIONI SUL CONFIDI

CONFIRETE – Soc. Coop.	
Sede legale	Corso Re Umberto, 1 - 10121 Torino
Telefono	011/5712200
Pec	confirete@pec.confirete.it
Indirizzo e-mail	<a href="mailto:info@confirete.it">info@confirete.it</a>
Sito internet	<a href="http://www.confirete.it">www.confirete.it</a>
Codice Fiscale, nr. di iscrizione al Registro Imprese di Torino e Partita I.V.A.	03862530015
Nr. di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.	19562.8

### INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

**In caso di offerta fuori sede** *(da completare con i dati del soggetto che entra in contatto con l'impresa)*

Nome e cognome/denominazione:			
indirizzo:			
telefono:		e-mail	
in qualità di:	<input type="checkbox"/> dipendente	<input type="checkbox"/> mediatore creditizio	<input type="checkbox"/> agente in attività finanziaria
	<input type="checkbox"/> altro		
Nr. di iscrizione albo/elenco (ove previsto):			
Firma incaricato:			

**L'offerta fuori sede non comporta per il Cliente alcun onere aggiuntivo.**

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'ATTIVITÀ PRESTATATA DAL CONFIDI

#### Rilascio di garanzie a banche, intermediari finanziari e altri soggetti finanziari

L'attività di CONFIRETE – Soc. Coop. (di seguito anche il Confidi), consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico nell'interesse dei Soci (imprese, sia in forma individuale che associata e professionisti) ed a beneficio di soggetti terzi quali Banche, Intermediari Finanziari e Altri Soggetti Finanziatori (di seguito anche Soggetti Finanziatori), con i quali il Confidi ha stipulato apposite convenzioni. A tal fine CONFIRETE – Soc. Coop. rilascia la propria garanzia con una comunicazione formale (Certificato di Garanzia) che riporta le forme tecniche, la durata ed il dettaglio di ciascuno degli affidamenti garantiti.

La garanzia prestata da CONFIRETE – Soc. Coop. si qualifica come un "credito di firma" oggetto di censimento presso la Centrale dei Rischi gestita da Banca d'Italia nonché presso il sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF S.p.a.. Trattasi di una garanzia a prima richiesta,

accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio cliente configura l'obbligazione principale, di cui CONFIRETE – Soc. Coop. garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Nel caso in cui il Socio cliente (ossia, il debitore principale) risulti inadempiente nei confronti del Soggetto Finanziatore quest'ultimo potrà, nei tempi e nei modi previsti dalla convenzione in essere con CONFIRETE – Soc. Coop. chiedere al Confidi la liquidazione dell'importo garantito.

Il pagamento della garanzia da parte di CONFIRETE – Soc. Coop. determina la trasformazione del "credito di firma" in "credito per cassa" e la surroga del Confidi, per la quota liquidata, nel credito nei confronti del Socio cliente, con possibilità di porre in essere azioni giudiziali o stragiudiziali per il recupero del credito stesso.

Nell'ambito delle misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi e con il più generale obiettivo di sostenere l'accesso al credito delle PMI (Legge 27 dicembre 2013 n. 147 comma 54 art.1, cd. "Legge di stabilità 2014" e successivo Decreto Ministero dello Sviluppo Economico –MISE- del 3 gennaio 2017 e Decreti del Direttore generale del MISE del 20 luglio 2017 e del 23 marzo 2017), CONFIRETE – Soc. Coop. ha ricevuto dal Ministero dello Sviluppo Economico un contributo finalizzato alla costituzione di un apposito e distinto fondo rischi da utilizzare per concedere nuove garanzie alle PMI socie "Fondo rischi Mise". Le garanzie di cui al presente foglio informativo sono rilasciate a valere su tale specifico fondo rischi, per un importo massimo garantito non superiore all' 80% dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla Banca o Intermediario Finanziario convenzionati.

Ai sensi del D.M. 3 gennaio 2017 CONFIRETE può rilasciare garanzie a valere sul Fondo rischi Mise, con le seguenti caratteristiche:

- a) essere concesse direttamente ed esclusivamente alle piccole e medie imprese associate a CONFIRETE operanti in tutti i settori di attività economica. Tali imprese non devono risultare in liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero non devono presentare le condizioni previste dalla normativa nazionale vigente per l'apertura, nei loro confronti, di una tale procedura;
- b) devono riguardare specifiche operazioni finanziarie con importo e durata definiti (più precisamente: linee di credito a breve termine, rateali e non, con scadenza definita e di durata compresa tra 12 e 18 mesi; finanziamenti chirografari con durate fino a 84 mesi);
- c) devono essere rilasciate a fronte del pagamento di un premio di garanzia agevolato che prenda in considerazione esclusivamente i costi amministrativi e di istruttoria e di gestione della garanzia;
- d) devono poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia;
- e) non possono essere controgarantite dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla legge 662/1996.

Le garanzie sono concesse dal Confidi nei limiti del "Regolamento de minimis" applicabile al settore di attività in cui opera la PMI, con applicazione di un premio agevolato di garanzia (come dettagliato nella sezione condizioni economiche) per la copertura delle sole spese di gestione amministrative e di istruttoria. L'agevolazione connessa al rilascio delle garanzie è rappresentata dalla differenza tra: a) il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul fondo rischi Mise e b) il premio di garanzia versato dal Socio/Cliente al Confidi. Ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto è applicato il "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" notificato dal MISE (Aiuto di Stato n. 182/2010 - Italia), ed approvato dalla Commissione

europea con decisione C(2010) 4505 del 6 luglio 2010.

Nel caso di revoca dell'agevolazione, il credito derivante dal recupero dell'agevolazione indebitamente fruita vantato dall'impresa è assistito da privilegio generale ai sensi del D.Lgs. 123/98. A tal fine sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a procedere al recupero dell'agevolazione nei termini di legge anche mediante iscrizione a ruolo.

### **Rischi tipici del prodotto / servizio**

Nel caso in cui il debitore principale risulti inadempiente la Banca finanziatrice può escutere la garanzia di CONFIRETE ai sensi e con le modalità previste della convenzione tra la banca stessa ed il Confidi.

I rischi derivanti dall'operazione intercorrente con CONFIRETE sono intrinsecamente connessi alla capacità/incapacità del Socio di far fronte al rimborso del credito ottenuto dalla Banca. Qualora il Socio sia inadempiente verso la Banca ed il Confidi sia chiamato ad effettuare il pagamento per l'obbligazione assunta dal Socio, il Socio stesso è tenuto a rimborsare al Confidi quanto dal medesimo corrisposto alla Banca. Trattandosi di garanzia rilasciata a valere su fondi pubblici - concessi al Confidi dal MISE – il credito derivante dall'escussione della garanzia è assistito da privilegio generale ai sensi del D.Lgs 123/98. A tal fine sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a procedere al recupero dell'agevolazione nei termini di legge anche mediante iscrizione a ruolo.

L'escussione della garanzia e/o l'inadempimento del Socio per aver omesso il rimborso può far sorgere l'obbligo per il Confidi di segnalare il nominativo del Socio nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari.

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, qualsiasi ne sia la ragione, le commissioni e gli oneri già versati non saranno restituiti al cliente.

## **CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le condizioni economiche riportate nel presente Foglio Informativo includono tutti gli oneri posti a carico del cliente per la prestazione della garanzia a valere sul Fondo rischi Mlse. Nessuno è autorizzato ad offrire e tanto meno a corrispondere, agli incaricati del Confidi, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato del Confidi è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo.

Il Socio cliente riconosce gli oneri per il rilascio della garanzia direttamente al Confidi o tramite autorizzazione rilasciata per iscritto che autorizza il Soggetto Finanziatore a trattenere il corrispettivo dovuto al Confidi. In tale ultimo caso, il Soggetto Finanziatore provvederà ad accreditare gli importi dovuti a favore del Confidi con le modalità indicate nella Convenzione nonché nel Certificato di Garanzia trasmesso al Soggetto Finanziatore.

La validità della garanzia è subordinata al pagamento di tutti gli oneri richiesti come di seguito indicati.

### **A) Condizioni economiche massime applicabili per il rilascio delle garanzie Confidi:**

Rimborso spese pratica – importo fisso pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00) da riconoscere in fase di presentazione della richiesta. L'importo sarà trattenuto indipendentemente dall'esito della/e richiesta/e di intervento in garanzia.

Diritti di segreteria – 0,20% dell'importo del finanziamento da riconoscere a seguito dell'avvenuta delibera positiva della/e richiesta/e di garanzia da parte del Confidi, anche in caso di mancata erogazione del finanziamento/i messa a disposizione della/e linee di credito da parte del Soggetto Finanziatore ovvero in caso di rinuncia da parte del Cliente all'operazione dopo la delibera positiva del Confidi.

Commissioni di istruttoria e gestione – da calcolarsi in percentuale sull'importo garantito. Differenziate in funzione della durata dell'operazione garantita e della finalità nella misura di seguito indicata:

DURATA FINANZIAMENTO (in mesi)	finalità INVESTIMENTI	Finalità CAPITALE CIRCOLANTE
fino a 12	1,00%	1,30%
oltre 12 e fino a 24	1,65%	2,30%
36	2,30%	3,10%
48	2,90%	3,90%
60	3,50%	4,70%
72	4,15%	5,55%
84	4,70%	6,40%

## B) Quote di partecipazione

L'impresa richiedente, a norma di Statuto, partecipa al capitale sociale in proporzione alla misura degli impegni di garanzia richiesti al Confidi, come di seguito specificato:

- azioni da sottoscrivere e versare per l'adesione al Confidi: nr. 5 azioni per un importo totale di € 250,00 una tantum (solo per i nuovi Soci);
- versamento in conto capitale: max 0,40% dell'importo garantito con arrotondamento per difetto, fermo l'importo minimo di € 50,00.

## C) Altri costi applicabili per la gestione delle posizioni garantite

### Eventi modificativi della garanzia

Tipologia di modifica	Costi variabili	Costi fissi per spese di istruttoria
Allungamento della durata della garanzia per moratoria, estensione durata della garanzia o rinegoziazione (BT e MLT)	1,5% annuo da calcolarsi sulla garanzia oggetto di allungamento	€ 200,00
Accolli	-	€ 500,00
Conferma della garanzia (richiesta a titolo esemplificativo e non esaustivo per trasformazioni societarie, modifica compagini sociali e/o garanti, ecc ...)	-	€ 200,00

### Recupero spese e richiesta documentazione

Tipologia di costo	Costi fissi
Costo copia documenti operazioni	€ 40,00 per ciascuna operazione deliberata fino a 10 anni precedenti, € 80,00 per ciascuna operazione deliberata oltre i 10
Costo comunicazioni periodiche	€ 2,50 a comunicazione
Rimborso corrispondenza e marche da bollo	max € 30,00

## D) Interessi di mora e spese per il recupero del credito

In caso escussione della garanzia prestata, con conseguente trasformazione del credito di firma in credito per cassa, l'impresa dovrà riconoscere al Confidi relativamente al credito per cassa:

- 1) interessi di mora determinati con riferimento all'ammontare del finanziamento rimborsato al Soggetto Finanziatore dal Confidi, nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data del recupero (pagamento da parte del Socio cliente e/o di eventuali altri garanti al Confidi) ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nella seguente formula di calcolo:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{Capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$$

- 2) Spese di recupero dei crediti per cassa, cioè le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute direttamente dal Confidi per il recupero del credito per cassa, derivante dall'escussione, nei confronti del Socio cliente.

### CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL RAPPORTO DI GARANZIA

Recesso: Il Socio cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, previa liberatoria di CONFIRETE – Soc. Coop. rilasciata dal Soggetto Finanziatore beneficiario della garanzia. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Confidi con lettera raccomandata o tramite PEC. In caso di recesso dal contratto di garanzia non è previsto alcun rimborso degli importi pagati a qualsiasi titolo per la prestazione della garanzia. Analogamente non è previsto alcun rimborso in caso di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: l'intervento in garanzia del Confidi si chiude previa liberatoria del Confidi rilasciata dal Soggetto Finanziatore o in base a documentazione equivalente, idonea ad attestare la regolare chiusura del rapporto garantito con il Soggetto Finanziatore. Inoltre, in caso di escussione della garanzia da parte del Soggetto Finanziatore, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi nei confronti del Socio cliente inadempiente.

In caso di Fideiussioni per rimborsi IVA, il rapporto di garanzia si estingue decorsi 36 mesi dalla data di esecuzione del rimborso IVA da parte dell'Amministrazione Finanziaria. In ogni caso, la garanzia cessa automaticamente decorsi 12 mesi dal suo rilascio da parte del Confidi, qualora in tale periodo non abbia avuto luogo l'esecuzione del rimborso.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: il credito per cassa del Confidi nei confronti del Socio cliente inadempiente, che sorge in seguito all'escussione della garanzia del Confidi da parte del Soggetto Finanziatore garantito, si estingue nel momento in cui tale credito sia stato integralmente rimborsato al Confidi dal Socio cliente e/o da eventuali altri coobbligati, unitamente ai relativi interessi di mora e alle spese di recupero eventualmente sostenute dal Confidi.

### RECLAMI

Reclami: i reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami del Confidi tramite lettera raccomandata A/R (CONFIRETE - Soc. Coop., Ufficio Reclami, Via F. Lippi, 30 – 25134 Brescia), fax 011 5623508, a mezzo email (reclami@confirete.it) o posta elettronica certificata (confirete@pec.confirete.it). Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi al Confidi che mette a disposizione dei clienti, presso la propria sede, presso le filiali e sul sito internet [www.confirete.it](http://www.confirete.it), la guida relativa all'accesso all'ABF. Inoltre è possibile attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) oppure chiedere al Confidi. Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria sia nel caso di decisione dell'ABF ritenuta non soddisfacente che nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

## LEGENDA

Definizione di PMI	Il D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005 di recepimento della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 definisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce: piccola, l'impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 ml di euro; micro, l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 ml di euro. Tali parametri, sono da riferirsi all'impresa, unitamente alle eventuali imprese collegate (sommando totalmente i parametri) e associate all'impresa e alle proprie collegate (sommando i parametri in proporzione alla misura del controllo).
Regolamento de-minimis	Nell'ambito delle garanzie rilasciate nell'ambito delle agevolazioni di cui alla Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), si applica il regolamento in materia di aiuti "de minimis" tra quelli di seguito riportati in relazione al settore in cui opera la PMI beneficiaria dell'agevolazione: - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; - Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; - Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014.
Creditore	È il soggetto che mette a disposizione/eroga una linea di credito, quindi nell'ambito del rapporto di garanzia trattasi di norma di una Banca o altro intermediario finanziario convenzionato con il Confidi.
Debitore principale	È il soggetto che contrae un debito con una Banca e/o Intermediario finanziario quindi, nell'ambito del rapporto di garanzia, l'impresa cliente socia del Confidi.
Credito di firma	La garanzia prestata dal Confidi, su richiesta dell'impresa Socia, alla Banca finanziatrice. Con la garanzia il Confidi si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti nel rimborso del finanziamento concesso all'impresa socia da una banca/intermediario finanziatore.
Credito per cassa	Nel caso in cui l'impresa socia garantita sia inadempiente nel pagamento di quanto dovuto alla banca/intermediario finanziario per l'operazione garantita, la banca può escutere la garanzia del Confidi. A seguito dell'escussione, per l'importo pagato alla banca, il Confidi subentra nel credito verso l'impresa socia. Tale pagamento trasforma il credito di firma in un credito per cassa del Confidi nei confronti dell'impresa Socia debitrice.
Escussione della Garanzia	L'escussione della garanzia viene richiesta dalla banca garantita in caso di inadempimento del debitore principale. La garanzia viene liquidata in ragione del debito residuo e della percentuale di garanzia rilasciata.
Accollo	Accordo tra un debitore e un soggetto terzo con il quale quest'ultimo si impegna a pagare il debito al creditore.
Offerta fuori sede	Quando l'offerta relativa alla garanzia (ossia la promozione, il collocamento e/o la conclusione del contratto) è svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
Offerta in sede	Quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze.

## FIRMA

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
 della società/della ditta individuale \_\_\_\_\_  
 dichiara di aver preso visione e ricevuto copia del presente Foglio informativo.

Data: \_\_\_\_\_ Timbro / Firma: \_\_\_\_\_